

Publicato il 30/04/2018

N. 00093/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00249/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da: Giorgio Dallagiacomà, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Massella e Massimo Stringini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trento, vicolo del Liceo, n. 1;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Bassetti, presso quest'ultima elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura provinciale, in Trento, piazza Dante, n. 15;

per il risarcimento del danno previo accertamento dell'illegittimità

- della determinazione del dirigente n. 343 del 6 giugno 2017, notificata il 17 agosto 2017, avente ad oggetto "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante sottostrada della S. P. 71 Fersina-Avisio dal km 4+400 in località Val Camino nel Comune di Civezzano. Determinazione di autorizzazione all'espropriazione. Art. 6 l.p. 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). (F. 238-16)"

e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della Provincia autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 11 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente l'avvocato Michele Massella e per la Provincia autonoma di Trento l'avvocato Viviana Bassetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il signor Dallagiacomma, odierno ricorrente, è proprietario della p.f. 1221/1 in c.c. Civezzano; si tratta di un terreno della superficie di mq 27000 circa, situato in località Val Camino. Con decreto n. 36 del 16.10.2014 il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha disposto, ex art. 30 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, l'occupazione per forza maggiore ed urgenza di mq 1.054 della particella suddetta al fine di eseguire i lavori per la messa in sicurezza della S. P. 71 Fersina-Avisio al km 4+400. Successivamente, il dirigente del servizio gestione strade della Provincia, con propria determinazione n. 131 del 17 dicembre 2014, ha approvato una prima perizia dei lavori di somma urgenza da effettuarsi per la messa in sicurezza del tratto stradale anzidetto a cui ha fatto seguito una perizia suppletiva e di variante approvata con la determinazione n. 102 del 3 dicembre 2015 che ha previsto ulteriori interventi per il consolidamento del versante sottostrada precisando la necessità di procedere all'espropriazione delle aree di proprietà di privati occorrenti per la realizzazione delle opere. Parte della particella di proprietà del ricorrente risultava, infatti, interessata da una frana incidente sulla sicurezza dell'indicato tratto della S. P. 71. Con la determinazione n. 94 del 5 ottobre 2016, ad integrazione delle determinazioni n. 131 e 102, è stata, poi, dichiarata la pubblica utilità dell'opera e l'indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'art. 18, comma 4 bis, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e disposta l'attuazione delle procedure espropriative. Infine, con la determinazione del dirigente servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 343 del 6 giugno 2017 è stata autorizzata l'esecuzione del piano di espropriazione per mq 1374 della p.f. 1221/1 ed è stata determinata in euro 2.361,00 l'indennità di esproprio. Per la parte espropriata la anzidetta particella ricade, secondo il piano regolatore generale, in area "bosco". La suddetta determinazione n. 343/2017 non è stata impugnata, né è stata promossa opposizione alla stima espropriativa innanzi alla competente Corte d'appello o presentato ricorso alla commissione provinciale espropri.

Il signor Dellagiacomma ha introdotto il ricorso in esame chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità della suddetta determinazione n. 343, la condanna della Provincia autonoma al risarcimento del danno asseritamente subito per effetto dei lavori di messa in sicurezza, danno quantificato in euro 177.480,00.

Il ricorso è affidato al seguente unico motivo:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l.p. n. 6/1993 e degli artt. 16 e 18 della l.p. n. 26/1993. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n.327/2001. Eccesso di potere per sviamento.

Al fine della espropriazione della proprietà o di altri diritti relativi ad immobili risulta condizione necessaria la (dichiarazione di) pubblica utilità dell'opera da realizzare. Nella fattispecie in esame, l'autorizzazione all'esecuzione del piano di espropriazione di cui alla determinazione n. 343/2017 si inserisce nella procedura per la realizzazione dei lavori della messa in sicurezza della S. P. 71 Fersina-Avisio, avviata con la determinazione n. 131/2014, procedura che, peraltro, non prevedeva che il terreno del ricorrente, non interessato ai lavori di messa in sicurezza, fosse oggetto di espropriazione. La frana intervenuta nel versante sottostrada, di proprietà del ricorrente, di un tratto della S. P. 71, è stata causata dalla scorretta progettazione e dalla inappropriata esecuzione degli stessi lavori per la messa in sicurezza della strada, che hanno di conseguenza determinato la necessità di interventi sul versante a ridosso della careggiata. La Provincia, anziché risarcire il danno causato, con la determinazione n. 102/2015 ha previsto l'esproprio e

con la determinazione n. 343/2017 ha autorizzato l'esecuzione del piano di espropriazione senza che ciò fosse necessario per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità.

Quanto alla consistenza del danno subito, il ricorrente rileva che il valore di mercato del terreno espropriato è superiore al valore considerato per la determinazione della relativa indennità e che, in ogni caso, deve essere considerata l'interclusione del fondo intervenuta per effetto dell'espropriazione, che incide significativamente sulla misura dell'importo da risarcire.

L'amministrazione provinciale intimata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente argomentato per il rigetto nel merito del ricorso eccependo, altresì, la censurabilità del comportamento del ricorrente ai sensi dell'art. 30, comma 3, cod. proc. amm.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2018 le parti sono state avvisate, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione relativa alla possibile insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata la questione, rilevata d'ufficio ed evidenziata all'odierna udienza, del difetto di giurisdizione di questo giudice.

La questione è fondata, alla luce della corretta individuazione del *petitum* sostanziale, da definirsi come la domanda posta al giudice in relazione ai motivi del ricorso. Nella fattispecie in esame, tale domanda si identifica sostanzialmente nel risarcimento del danno che il ricorrente pretende gli sia derivato per effetto non della determinazione dirigenziale n. 343/2017 che autorizza l'esecuzione del piano di espropriazione, della quale assume l'illegittimità senza chiederne l'annullamento, ma della progettazione e della asseritamente inappropriata esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della strada, disposti con la determinazione dirigenziale n. 131/2014 di approvazione della perizia dei lavori, ovvero dei risalenti lavori, eseguiti nel 2008, di collegamento tra la S. P. 71 e la S. P. 83, lavori che già avevano determinato una prima espropriazione di superfici di proprietà dell'interessato. Dette opere, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbero determinato come conseguenza causale l'insorgenza di una frana sui terreni posti a valle della strada ricadenti nella p.f. 1221/1 di sua proprietà, e la conseguente necessità di ulteriori interventi su tale versante sottostrada.

Si tratta, dunque, di condotte pratiche ovvero di comportamenti meramente materiali non riconducibili neppure mediatamente all'esercizio del potere amministrativo e, quindi, insuscettibili di radicare la giurisdizione, anche in sede esclusiva, del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. g), cod. proc. amm., atteso che tale norma, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 7 cod. proc. amm., pretende l'inerenza della domanda giudiziale all'esercizio del potere pubblico, e solo a tale condizione riconduce la controversia alla giurisdizione amministrativa.

Altrimenti, il contenzioso involgente i comportamenti della pubblica amministrazione e le relative implicazioni risarcitorie, come costantemente ribadito dal giudice del riparto della giurisdizione, è sottratto all'ambito cognitorio del giudice amministrativo, cui *“sono attribuite le domande di risarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio (o con il mancato esercizio) del potere pubblico, mentre resta riservato al giudice ordinario soltanto il risarcimento del danno provocato da <comportamenti> della p.a. che non trovano rispondenza nel precedente esercizio di quel potere”* (Cass.,

S.U. n. 25978 del 2016; Cass., S.U. n. 11292 del 2015; Cass., S.U. n. 13568 del 2015; TAR Lazio, sez. I quater, n. 3854/2017).

Ne consegue che, avendo ad oggetto le conseguenze dannose di meri comportamenti, lo scrutinio del ricorso in esame fuoriesce dall'ambito della giurisdizione amministrativa per appartenere a quella ordinaria, nell'ambito della quale il giudice ben potrà, se del caso, disapplicare atti amministrativi dei quali eventualmente ritenga l'illegittimità, ove ritenuti rilevanti al fine della decisione. Ed è appena il caso di rilevare che, anche nella parte in cui la domanda posta con il ricorso debba intendersi come opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la cognizione su di essa appartiene alla Corte d'appello, e quindi ancora una volta al giudice ordinario, al quale viene devoluta l'intera portata patrimoniale (risarcitoria-indennitaria) della vicenda.

In ragione di quanto precede questo Tribunale deve declinare la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, cui appartiene la cognizione della presente causa e davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda formulata in questa sede, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato dell'odierna sentenza.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Condanna il ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese di giudizio nella misura di Euro 1.500,00 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE

Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO